



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **391** Reg. Determinazioni

Registrato in data **02/03/2019**

AMBIENTE

Autorizzazione unica ambientale

Dirigente: **CLAUDIO CONFALONIERI**

OGGETTO

DPR 13.03.2013 N.59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA CAVA DELLE CAPANNELLE SRL, CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA PARCO DEL SERIO, N. 759 IN COMUNE DI GRASSOBBIO, BG. (CODICE MUTA AUA36671).

IL DIRIGENTE Dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente della Provincia n. 324 del 19.12.2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente a decorrere dal 31.12.2017 e fino al 31.12.2019, in base alla ridefinizione dell'assetto organizzativo definito con decreto del Presidente n. 314 del 01.12.2018;

VISTO il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n.35;

VISTE:

- la domanda, presentata in data 30/7/2015, al SUAP del Comune di Grassobbio, dal Sig. Lorenzo Rota Nodari in qualità di legale rappresentante della ditta "Cava delle Capannelle srl" con sede legale in Comune di Bergamo piazza della Repubblica, 2 ed insediamento in Comune di GRASSOBBIO, via Parco del Serio N° 759;
- la nota, acquisita in atti provinciali n. 63253 del 4/8/2015, con cui il SUAP del Comune di Grassobbio ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 ed ha trasmesso la sopracitata domanda, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n.59 del 13.03.2013 per i seguenti titoli abilitativi:
 - scarichi su suolo/strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia e lavaggio aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - operazioni di recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- La richiesta di modifica datata 01.06.2016 (trasmessa dal SUAP con prot. n. 43044 del 23.06.2016) per aumento dei quantitativi annui trattati;
- La richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA. (prot. prov. n. 46374 del 7/7/2016 e prot. Prov. n. 40278 del 3/7/2017);
- la nota di sospensione del procedimento per il rilascio dell'AUA trasmessa dal SUAP ed acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 54909 del 18/8/2016;
- le integrazioni Prot. n. 75478 del 24/9/2015, Prot. n. 90751 del 23/11/2015, Prot. n. 43044 del 23/06/2016, Prot. n. 33820 del 5/6/2017, Prot. n. 49492 del 17.08.2017, Prot. n. 58933 del 10/10/2017, Prot. n. 42924 del 13/7/17, Prot. n. 27259 del 3/5/2018, Prot. n. 51010 del 10/8/2018 ;
- l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA comunicato con nota del 30/11/2018 prot. n. 75690;
- La Conferenza dei Servizi tenutesi in data 30/01/2019 che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AUA, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni formulate dagli Enti;
- le seguenti planimetrie agli atti: Tavola 1 datata giugno 2017, Tavola 2 datata giugno 2016 rev 27/4/2018; Tavola 3.1 datata giugno 2017 rev 8/8/2018; Tavola 4 datata giugno 2017 rev. 27/4/2018; Tavola 5 datata giugno 2016 rev. 27/04/2018; Tavola 6.1.2 datata giugno 2017 rev. 29/01/2019; Tavola 7 datata giugno 2017 rev. 27/04/2018;

RILEVATO dall'istanza presentata che la ditta:

- svolge attività di estrazione e lavorazione di ghiaia e sabbia (codice ATECO 08.12.00);

- svolge attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle seguenti tipologie: 7.1, 7.2, 7.11
- ha dichiarato che i rifiuti in ingresso all'impianto verranno avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione;
- l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

DATO ATTO che l'attività è soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- rinnovo autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico su suolo di acque reflue domestiche e meteoriche;
- rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.L.vo n. 152/06;
- rinnovo comunicazione per l'effettuazione delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.L.vo n. 152/06;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 24 del 11.12.2006, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", che agli artt. 8 comma 2 e 30 comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 "la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera";
- la D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009 "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex DPR 203/88";
- la D.G.P. n. 280 del 30.04.2009 di presa d'atto della D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009;
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30.05.2012, "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n.7/13943";
- la D.G.R. n. 7/13943 del 1.08.2003, "Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle "Migliori tecnologie disponibili" per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. n. 203/88 – Sostituzione – Revoca della D.G.R. 29 novembre 2002, n. 11402";
- la D.G.P. n. 534 del 21 Settembre 2009 "Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- gli artt. 269 e 275 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- gli artt. 108, 124 e 125 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la DGR X/7570 del 18/12/2017 "indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.";
- la L.R. 26/2003, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

- il Regolamento Regionale n. 3 del 24 marzo 2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la DGR n. 6990 del 31 luglio 2017 con cui è stato approvato il Programma di Tutela ed Uso delle Acque 2016 (PTUA 2016);
- la Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica del 15.07.2015;
- la Direttiva 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- la D.G.R. del 19/11/2004, n. 19461, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la D.D.G n. 3590 del 08/07/1998 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio/prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33, comma 1, e art. 57, comma 5/6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato ed integrato con D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389”;
- il D.d.u.o 24/06/2003 n. 10384 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi, ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e contestuale modifica ed integrazione del d.d.g. 8 luglio 1998, n. 3590”;
- il D.Lgs 7 Luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
- la Circolare Ministeriale prot. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- la L. n° 447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- la DGR 8313/2002, “L. n. 447/1995 -L. quadro sull'inquinamento acustico - e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”;
- la L.R. 16/99 e s.m.i., “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA”;
- la Legge 241/90 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il DPR del 07.09.2010 n.160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”

RICHIAMATE

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59”;
- la D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014 “indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui:

- alla D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009 per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
- alla D.G.P. n. 479 del 22.11.2010 per lo scarico su suolo;
- alla D.G.R. 24-4-2002, n. 7/8882 per la comunicazione dell’attività di recupero rifiuti;

RILEVATO che per quanto riguarda l’impatto acustico il Comune di Grassobbio, nel corso della conferenza dei Servizi del 30/01/2019, ha riconfermato le prescrizioni già recepite dalla Provincia a conclusione della verifica di VIA (nota del 30/11/2018 prot. N. 75690) ovvero l’esecuzione, una volta realizzate le varianti previste, di una campagna di rilevazioni fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale, evidenziando che la valutazione fonometrica dovrà ricomprendere l’impatto acustico generato dal traffico indotto.

DATO ATTO che la Ditta aveva in precedenza acquisito/presentato le seguenti autorizzazioni/comunicazioni:

- Determinazione Dirigenziale n. 1598 del 7/6/2011 rilasciata dal Servizio Tutela risorse naturali;
- Determinazione Dirigenziale n.270 del 10/02/2014 rilasciata dal Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore – AIA , ai sensi dell’art. 269 del D.L.vo n. 152/06 e smi, per le emissioni diffuse derivanti dall’insediamento.
- Comunicazione presentata in data del 17/9/2010 per l’effettuazione delle attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs 152/06, domanda di rinnovo ricompresa nell’istanza di AUA del 30/7/2015 (prot. Prov. n. 63253 del 4/8/2015) e nota provinciale n. 98088 del 22/12/2015 di accettazione della polizza fideiussorie che comprova l’efficacia della comunicazione del 17/9/2010;

DATO ATTO che la Ditta in merito:

- all’autorizzazione allo scarico richiede il rinnovo per tutti gli scarichi già precedentemente autorizzati;
- all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiede il rinnovo per tutte le emissioni diffuse presenti comprese quelle derivanti dalle operazioni di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi, ai sensi dell’art.269 del D.lgs 152/06 e s.m.i.
- alla Comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs 152/06 ha comunicato l’aumento dei quantitativi trattati, l’aumento della quantità di rifiuti messa in riserva e la riorganizzazione ed ampliamento dell’aerea di messa in riserva;

PRESO ATTO che l’istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio AUA si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ferme restando le prescrizioni riportate nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare:

- le caratteristiche degli scarichi su suolo/strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoriche e domestiche e le relative prescrizioni sono riportate nella Scheda Tecnica (allegato A);
- le caratteristiche del ciclo produttivo, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni in atmosfera sono riportate nella Scheda Tecnica (allegato B);
- le modalità di esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero di materia (R5) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 7.1, 7.2, 7.11, sono riportate nella relativa Scheda Tecnica (allegato C);

RILEVATO che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

RILEVATO che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A", artt. 3 e 5, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1 di autorizzare ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013 il Legale Rappresentante della ditta "Cava delle Capannelle srl" con sede legale in Comune di Bergamo piazza della Repubblica, 2 ed insediamento in Comune di GRASSOBBIO, via Parco del Serio N° 759:

1a) allo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche e meteoriche alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata scheda tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **allegato A**.

1b) alle emissioni in atmosfera derivanti dal proprio insediamento per l'effettuazione dell'attività di "lavorazione inerti di cava e rifiuti inerti non pericolosi" alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata scheda tecnica, **allegato B**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1c) a proseguire ai sensi dell'art.216 del D.lvo 152/06 l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 7.1., 7.2. e 7.11. alle condizioni riportate nella Scheda Tecnica, **allegato C**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di disporre altresì quanto segue:

2a) la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;

2b) una volta realizzate le varianti previste, la ditta dovrà effettuare una campagna di rilevazioni fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale, ricomprendendo nella valutazione fonometrica anche l'impatto acustico

- generato dal traffico indotto. Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti imposti dalla normativa, la ditta dovrà presentare un piano di risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla DGR 6906/01;
3. di disporre che entro 30 giorni dalla data di notifica dell'AUA dovrà essere presentata una garanzia finanziaria pari a euro **115.370,82** così come disposto dalla dgr 19 novembre 2004 n.7/19461. La garanzia finanziaria da presentare dovrà decorrere dalla data di assunzione dell'AUA e avere durata di 16 anni (15 anni+un anno) nonché riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'istituto bancario o la compagnia di assicurazione. In difetto il Servizio AUA si riserva l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4 del D. lgs 152/06;
 4. di confermare l'iscrizione della ditta al Registro Provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti, dal 6/10/2005, alla posizione n. 151, disponendo che la ditta dovrà provvedere al pagamento annuale del diritto di iscrizione al citato registro;
 5. di disporre che contestualmente alla notifica del presente atto cessi di avere efficacia (in quanto sostituita dall'AUA) la Determinazione Dirigenziale n. 270 del 10/02/2014 rilasciata dal Servizio Emissioni atmosferiche e sonore-AIA della Provincia;
 6. di stabilire che:
 - 6a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP del Comune di Grassobbio.
 - 6b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore.
 - 6c) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente.
 7. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi degli artt. 278 (per le emissioni in atmosfera) e 130 (per gli scarichi di acque reflue) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
 - 7a) alla diffida,
 - 7b) alla diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione,
 - 7c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.
 8. di stabilire che ove sia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni di cui al comma 1 dell'art. 216 del D.Lvo 152/06 l'autorità competente potrà disporre il divieto di prosecuzione dell'attività come previsto dal comma 4, del citato articolo 216 del D.Lvo 152/06;
 9. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA.
 10. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si configurasse la necessità di

eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Grassobbio.

11. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua approvazione.
12. di trasmettere al SUAP del Comune di Grassobbio il presente provvedimento, per consentire, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
13. di fare salve le competenze del SUAP in materia di verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83 del DLgs 159/2011 e s.m.i..
14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato A: scheda tecnica autorizzazione allo scarico

Allegato B: scheda tecnica autorizzazione alle emissioni

Allegato C: scheda tecnica comunicazione recupero di rifiuti non pericolosi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate